



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 9154 del 2020, proposto da Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Piacenza in persona del Presidente Pt, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Santoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesco Villa Pizzi in Roma, via Donatello 23;

contro

Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri in persona del Presidente Pt non costituito in giudizio;

nei confronti

Ministero della Salute in persona del Ministro Pt non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

PER LA DECLARATORIA DI NULLITÀ E/O COMUNQUE DI

ANNULLAMENTO:

- a) del provvedimento-deliberazione n. 317 del 15/10/2020, assunta dal Comitato Centrale della FNOMCeO, con allegata relazione tecnica predisposta dall'esperto Dott. Roberto Reale;
- b) del provvedimento-deliberazione n. 341 del 03/11/2020, assunta dal Comitato Centrale della FNOMCeO, con allegato "addendum" predisposto dall'esperto Dott. Roberto Reale;
- c) di ogni altro atto pre o endo-procedimentale collegato, di contenuto provvedimento, anche interno, presupposto e/o consequenziale, così come citato in sede di delibere impugnate, finalizzato alla esternalizzazione di un servizio di consulenza relativa alle procedure operative per lo svolgimento delle elezioni degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli odontoiatri tramite il sistema di voto telematico;

ED, IN OGNI CASO, IN VIA CONTESTUALE E/O SUBORDINATA

- per l'accertamento e declaratoria dell'insussistenza di ogni e qualsivoglia attribuzione interdittiva di merito della Federazione Nazionale dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri in riferimento alla possibilità degli Ordini Territoriali di stabilire con propria delibera consiliare di indire e tenere le votazioni per il rinnovo dei propri organi elettivi con modalità telematica, nonché di individuare le relative procedure operative, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1, comma 2, lettera b) e 2, comma 5, del D.L.vo C.P.S. n. 233/1946, oltre all' art. 1, comma 4 D.M. 15/3/2018 ed art. 1, comma 4, Regolamento elettorale FNOMCeO.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

considerato che l'accoglimento della domanda urgente condurrebbe alla soddisfazione sostanziale della pretesa ricorsuale, mentre il provvedimento presidenziale cautelare urgente, senza alcuna possibilità di sindacato di merito sul

provvedimento impugnato, mira solo a evitare che la posizione del ricorrente sia irreparabilmente pregiudicata, il che non avviene nella specie;

P.Q.M.

Respinge.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 22 dicembre 2020.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 16 novembre 2020.

Il Presidente
Riccardo Savoia

IL SEGRETARIO